

Pubblicato il 15/07/2019

N. 04965/2019REG.PROV.COLL.
N. 01042/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso in appello numero di registro generale 1042 del 2019, proposto da Scalas Panfilo e Figli S.n.c., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonello Rossi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato, Piazza Capo di Ferro, n. 13;

contro

Carbosulcis S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Pierluigi Piselli e Alessandro Bonanni, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'avvocato Pierluigi Piselli in Roma, via Giuseppe Mercalli, n. 13;

Rinac S.r.l.-Unipersonale in proprio e quale mandataria capogruppo del costituendo r.t.i. con Mascia Danilo Giuseppe S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Segneri e Daniela Piras, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato, Piazza Capo di Ferro, n. 13;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, n. 00019/2019, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Carbosulcis S.p.A. e di Rinac S.r.l.-Unipersonale nella qualità in atti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2019 il Cons. Raffaele Prosperi e uditi per le parti gli avvocati Rossi, Piras, Segneri e Lanzaro, per delega di Piselli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.La società RINAC s.r.l. (d'ora in avanti anche solo RINAC), che aveva partecipato, in costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con Mascia Danilo Giuseppe S.r.l.-unipersonale, alla procedura di gara indetta da Carbosulcis S.p.A. - società della Regione Sardegna - per l'affidamento della "Fornitura di materiale argilloso (circa 86.700 t) per chiusura corpo discarica rifiuti speciali non pericolosi CIG. 7366670066", classificandosi al secondo posto con punti 82,377 (di cui 59,007 per l'offerta tecnica e 23,370 per quella economica), ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo della Sardegna l'aggiudicazione di tale gara alla Scalas Panfilo e figli s.n.c. (d'ora in avanti anche solo l'aggiudicataria o Scalas), prima classificata con punti 84,733 (di cui 54,733 per l'offerta tecnica e 30 per quella economica).

La Carbosulcis S.p.A. e l'aggiudicataria Scalas, costitutesi in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso; Scalas ha proposto altresì ricorso incidentale, deducendo sia l'illegittima ammissione alla gara dell'offerta del raggruppamento RINAC/Mascia Danilo, sia l'illegittimità dell'attribuzione ad essa di 59,007 punti alla relativa offerta tecnica.

La ricorrente principale, all'udienza di trattazione, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso incidentale relativamente alle censure relative alla sua ammissione alla gara che avrebbero dovuto essere tempestivamente proposte ai sensi dell'art. 120, comma 2-*bis*, c.p.a.; Scalas a sua volta ha eccepito per le medesime ragioni l'inammissibilità dei motivi del ricorso principale volti a contestare la legittimità della propria ammissione alla gara.

2. Con la sentenza segnata in epigrafe il tribunale adito, respinte le reciproche eccezioni preliminari di inammissibilità delle censure concernenti l'ammissione alla gara stante la mancata prova della pubblicazione, regolare e completa, degli esiti della verifica dei requisiti soggettivi sul profilo del committente, ai sensi dell'art. 29, comma 1, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso, con cui era stata contestata la legittimità del punteggio attribuito al criterio relativo al "Rispetto delle tempistiche ed organizzazione logistica delle forniture" (per il quale potevano essere assegnati fino a 20 punti), a causa della mancata articolazione di subcriteri, per il fatto che il punteggio era stato espresso solo in forma numerica e per la illogicità del punteggio attribuito all'offerta dell'aggiudicataria (0,967 punti) in relazione ai suoi specifici contenuti, atteso che in particolare l'argilla da fornire proveniva da una cava distante circa 60 km dal luogo di consegna, con consegne giornaliere comprese fra 500 e 800 tonnellate (rispetto all'offerta del raggruppamento ricorrente che prevedeva di prelevare l'argilla da una cava ubicata a 5,5 km dalla discarica Carbosulcis e di poter effettuare consegne giornaliere per oltre 1.000 tonnellate al giorno, cui erano stati attribuiti punti 0,7917).

Il tribunale ha invece giudicato infondati sia il secondo motivo del ricorso principale (con cui era stata dedotta l'indeterminatezza dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria con riferimento alla qualità e provenienza dei materiali da fornire, in quanto la scheda tecnica di analisi dei materiali offerti risultava effettuata su un campione che non proveniva dalla cava utilizzata per la fornitura, né la fornitura era garantita da accordi contrattuali), giacché, per un

verso, risultava attestato nell'offerta tecnica dell'aggiudicataria che i materiali provenivano dalla cava indicata, né sussistevano elementi idonei a smentire tale attestazione, mentre per altro verso nella medesima offerta si chiariva che il materiale si trovava già nella piena disponibilità dell'offerente; sia il terzo motivo (con cui era stata lamentata la violazione dell'art. 85, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016 e del punto 23 del disciplinare, per la mancata verifica dei requisiti prima dell'aggiudicazione, omissione che non avrebbe permesso di accertare la carenza in capo all'aggiudicataria del requisito del fatturato specifico minimo, pari a €. 500.000,00 complessivi, maturati negli ultimi tre esercizi finanziari, nel settore oggetto dell'appalto in questione - fornitura di argilla o materiale simile), giacché risultava pienamente rispettata la previsione dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016, e dalla documentazione in atti emergeva il possesso, da parte dell'aggiudicataria del requisito di fatturato specifico prescritto.

Il tribunale ha altresì respinto il ricorso incidentale ritenendo infondati i quattro motivi di censura sollevati.

In particolare, quanto al primo motivo (con cui era stata, per un verso, dedotta la violazione dell'art. 86 del d.lgs. n. 50 del 2016, nonché del punto 7.2. del disciplinare, in quanto l'impresa Mascia avrebbe omesso di compilare il DGUE nella parte relativa alla dichiarazione del possesso del requisito del fatturato specifico e anche RINAC non avrebbe provato il possesso del medesimo requisito, svolgendo attività di esecuzione di lavori e non di forniture "di argilla o materiale simile", come espressamente richiesto dal disciplinare, mentre per altro verso era stata contestata l'ammissione in gara dell'offerta del raggruppamento RINAC/Mascia stante la mancata corrispondenza tra requisiti di qualificazione e quote di esecuzione dell'appalto, giacché, posto che l'impresa Mascia avrebbe dovuto eseguire il 20% dell'appalto, essa avrebbe dovuto dichiarare il possesso del corrispondente requisito di fatturato specifico, mentre ciò non risultava né dal DGUE, né da altro documento prodotto in sede di gara), è stato rilevato che,

giusta le dichiarazioni prodotte in gara dal raggruppamento RINAC/Mascia, quest'ultima aveva partecipato alla gara come mandante cooptata e come tale, in forza delle disposizioni di cui all'art. 92, comma 5, del d.P.R. n. 207 del 2010, non era tenuta a dimostrare il possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando, purché detti requisiti fossero posseduti dalle altre imprese riunite e purché l'impresa cooptata possedesse una qualificazione di importo pari all'ammontare complessivo dei lavori affidati, presupposti questi che sussistevano nel caso di specie giacché le due imprese avevano dichiarato che la mandante Mascia avrebbe eseguito il contratto di fornitura per una quota pari al 20%, RINAC aveva dichiarato il possesso del requisito di fatturato specifico e di quello complessivo, per l'intero importo dei lavori oggetto dell'appalto e la mandante cooptata aveva dimostrato il possesso del requisito di capacità economico-finanziaria e professionale pari all'importo dei lavori affidabili; b) quanto al secondo (con cui era stata dedotta la violazione dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis) del d.lgs. n. 50 del 2016, stante la asserita non veridicità dell'accordo contrattuale tra l'a.t.i. RINAC e la Società Bonifiche Meridionali s.r.l., proprietario e gestore della cava di Flumentepido), ne ha rilevato l'infondatezza in assenza di una specifica norma del disciplinare che imponesse ai concorrenti la presentazione di accordi contrattuali o altri titoli idonei a dimostrare, già in sede di offerta, la disponibilità del materiale da fornire; c) quanto al terzo motivo (con cui era stata lamentata la violazione degli artt. 80, comma 5, e 105, comma 6, d. lgs. 50 del 2016 e dell'art. 9 del disciplinare di gara, in quanto il raggruppamento RINAC/Mascia non avrebbe dimostrato il possesso dei requisiti di ordine generale da parte dei subappaltatori indicati nell'offerta), lo stesso era infondato in fatto; d) quanto al quarto (con cui era stati dedotti diversi profili di eccesso di potere nella valutazione dell'offerta del raggruppamento RINAC/Mascia, quanto ai profili organizzativi in riferimento alle tempistiche ed organizzazione logistica della fornitura, all'assenza di requisiti pur dichiarati, sia per quanto riguardava la disponibilità degli automezzi, sia per quanto riguardava la disponibilità

dell'accesso alla cava, sicché sarebbe stata illogica l'attribuzione di qualsivoglia punteggio per tali aspetti dell'offerta), ha evidenziato che il disciplinare di gara con riguardo al criterio in esame non aveva precisato ulteriori subcriteri, né la commissione aveva adottato motivazioni specifiche,

3. Con rituale e tempestivo atto di appello Scalas ha chiesto la riforma di tale sentenza, lamentando: a) l'erroneo rigetto del secondo motivo del ricorso incidentale incentrato sulle supposte false dichiarazioni del raggruppamento RINAC/Mascia riguardo alla disponibilità della cava di estrazione dell'argilla, dichiarazione la cui difformità dal dettato dell'art. 80 comma 5 lett. f) del d. lgs. 50 del 2016 non era stata riscontrata dal tribunale; b) l'erroneo apprezzamento del primo motivo del ricorso incidentale circa la falsa cooptazione della Mascia S.r.l., in realtà una raggruppata pur non avendo i requisiti di qualificazione, c) il mancato possesso da parte della Mascia Danilo s.r.l. dei requisiti di capacità tecnico professionali previsto dalla legge di gara, in particolare del fatturato specifico, neppure quale cooptata; d) la mancata presentazione dei DGUE da parte dei tre subappaltatori indicati, essendo stato presentato per uno solo dei tre dichiarazione del legale rappresentante della RINAC, dichiarazione quindi non regolamentare, profilo malamente apprezzato dal tribunale; e) l'insufficiente ed erroneo apprezzamento delle doglianze contenute nel quarto motivo del ricorso incidentale, pure respinto in modo precipitoso e con motivazione tutt'altro che approfondita e convincente; f) l'erroneo accoglimento del primo motivo del ricorso principale, giacché, ferma restando la discrezionalità commissione nella valutazione delle offerte, i criteri per l'attribuzione dei punteggi erano sufficienti specifici e non necessitavano pertanto di motivazione.

Ha resistito al gravame RINAC, chiedendone il rigetto con la conferma della sentenza impugnata; si è costituita in giudizio Carbosulcis, che ha insistito per l'accoglimento delle tesi dell'appellante limitatamente all'erroneo accoglimento del primo motivo del ricorso principale di primo grado.

4. All'udienza pubblica del 16 maggio 2019 la causa è passata in decisione.

5. L'appello è fondato nei sensi appresso indicati.

5.1. In via preliminare deve osservarsi che la stazione appaltante, Carbosulcis S.p.A., nel costituirsi in giudizio ha dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello, eccezione fatta per il profilo con il quale è stata dedotta l'erroneità della sentenza impugnata per aver accolto il primo motivo del ricorso principale di primo grado, profilo in relazione al quale ha invece aderito all'appello, chiedendone l'accoglimento.

Per questa parte tuttavia l'atto di costituzione si atteggia quale intervento *ad adiuvandum*, come tale inammissibile in quanto Carbosulcis S.p.A., rimasta soccombente nel giudizio di primo grado, aveva titolo per impugnare la sentenza e ciò le impediva di agire nel processo sotto altra veste ed in particolare come interveniente (Cons. Stato, III, 10 dicembre 2013 n. 5906; id., IV, 4 febbraio 2013 n. 648).

5.2. Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dall'appellata RINAC per l'asserita mancata impugnazione di un capo autonomo della sentenza.

Invero, secondo RINAC, il giudice di primo grado avrebbe riscontrato l'illegittimità del punteggio attribuito all'offerta tecnica di Scalas con riferimento alla cava di approvvigionamento dell'argilla sia sotto il profilo del difetto di motivazione, sia sotto quello della manifesta illogicità in quanto, essendo la cava di approvvigionamento indicata da RINAC più vicina rispetto a quella indicata da Scalas, il maggior punteggio attribuito a quest'ultimo, in quanto non direttamente motivato e non assistito da sub criteri, era ingiustificato ed illogico. Il motivo di appello, tuttavia, pur mostrando di comprendere le composite ragioni dell'annullamento, si sarebbe limitato a censurare il solo profilo del difetto di motivazione e non anche l'autonomo profilo dell'illogicità, che da solo sorreggerebbe la sentenza, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione.

L'eccezione, ancorché suggestiva, è priva di fondamento.

Anche a voler tacere la circostanza che uno solo era il motivo di censura sollevato in prime cure (e accolto dal tribunale), è sufficiente osservare che la ragione di tale accoglimento risiede in realtà sul fatto che i punteggi all'offerta tecnica dell'aggiudicataria Scalas quanto al criterio di valutazione "Rispetto delle tempistiche ed organizzazione logistica delle forniture" sono stati attribuiti solo mediante indicazione numerica e senza supporto motivazione in assenza di subcriteri,

La motivazione dell'accoglimento rispecchia in realtà la formulazione del motivo di censura incentrato sull'illogicità del punteggio attribuito in quanto la mancanza dei subcriteri, per un verso, non limitava l'ampia discrezionalità di cui era titolare l'amministrazione e, per altro verso, non consentiva in tesi di comprendere l'iter logico – giuridico che aveva determinato la decisione dell'amministrazione.

Senonché proprio l'articolazione della censura e il ragionamento che ne hanno determinato l'annullamento evidenziano che non si era in presenza di una duplicità di censure (ancorché veicolate nel processo con un unico mezzo di censura), quanto piuttosto di una duplicità di mere argomentazioni, biunivoche e complementari, l'illogicità dell'attribuzione ed il difetto di motivazione e l'illogicità, così che non può condividersi la tesi dell'appellata che la sentenza sarebbe comunque passata in giudicato quanto al capo dell'accertata illogicità del punteggio attribuito, che non sarebbe stato oggetto di specifica contestazione.

D'altra parte non può negarsi che il motivo di gravame sul punto sollevato dall'appellante contenga effettivamente, secondo un'interpretazione improntata a buona fede e leale cooperazione processuale, la contestazione di entrambi i profili, ancorché in modo sintetico, senza che possa postularsi che ciò abbia leso o sia stato potenzialmente idoneo a ledere i diritti di difesa della parte appellata.

5.3. Ancora in linea preliminare la Sezione deve osservare che dalla memoria difensiva dell'appellante è emerso che la stazione appaltante avrebbe eseguito

la sentenza di primo grado, integrando le valutazioni numeriche, di cui era stata lamentata l'omessa motivazione, con quest'ultima, che all'esito di tale nuova attività sarebbe stata sostanzialmente confermata l'aggiudicazione della gara di cui si discute a Scalas, provvedimento che sarebbe stato oggetto di nuova impugnazione da parte di Rinac, impugnazione ancora pendente innanzi al giudice di primo grado.

Tale circostanza, tuttavia, in mancanza di idonea prova sulla volontà dell'amministrazione di eseguire spontaneamente la sentenza gravata, di per sé dotata di efficacia esecutiva, non è sufficiente a rendere l'appello e/o il ricorso principale di primo grado improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.

5.4. Infine, per delimitare puntualmente l'ambito del presente giudizio di appello, resta da precisare che l'appellata Rinac non ha proposto impugnazione (incidentale) per riproporre i motivi del ricorso principale di primo grado rigettati in quanto dichiarati infondati.

Pertanto la cognizione della controversia è limitata ai soli motivi dell'appello principale spiegati da Scalas.

5.5. Passando pertanto all'esame dell'appello principale proposto da Scalas, priorità logico – giuridica impone di esaminare innanzitutto il motivo con cui si lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per aver accolto il primo motivo del ricorso di primo grado di Rinac, ritenendo illegittimo in quanto illogico e viziato da difetto di motivazione il punteggio attribuito all'offerta tecnica di Rinac.

Il motivo è fondato.

5.5.1. La *lex specialis* della gara in questione prevedeva che l'affidamento dell'appalto di fornitura di materiale argilloso per la chiusura del corpo di discarica di rifiuti speciali non pericolosi sarebbe avvenuto col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità – prezzo, stabilendosi l'attribuzione di 30 punti per l'offerta economica e 70 punti per quella tecnica.

Ai fini della valutazione di quest'ultima il disciplinare di gara aveva fissato i seguenti criteri: 1) qualità del materiale fornito e proposto; 2) rispetto delle tempistiche ed organizzazione logistica della fornitura; 3) possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; 4) possesso di certificazione ai sensi della norma UNI ENI ISO 14001; 5) possesso di certificazione OHSAS 18001.

Per il criterio (discrezionale) sub 1 era prevista l'assegnazione di max 29 punti, secondo i seguenti subcriteri: 1.1. limiti di Atterberg, come da scheda tecnica, max 10 punti; 1.2. limite contenuto in argilla, come da scheda tecnica, max 7 punti; 1.3, curva granulometrica, contenuto in ghiaia e dimensione elementi lapidei, come da scheda tecnica, max 7 punti; 1.4. rispetto del limite di concentrazione – soglia di contaminazione (tab. 1, col. B, all. 5 Tit V della parte IV D. Lgs. 152/06), max punti 5; per il criterio (discrezionale) sub 2 era prevista l'assegnazione di 20 punti; per i criteri sub 3, 4 e 5, di batura tabellare e vincolata, era prevista l'attribuzione di max 7 punti per ognuno di essi.

Il disciplinare prevedeva ancora che il mancato raggiungimento per l'offerta tecnica di un punteggio di 45/70 ne determinava l'esclusione; inoltre al par. 18.2 era stabilito che *“a ciascuno degli elementi qualitativi è cui è assegnato un punteggio discrezionale...è attribuito in maniera discrezionale un coefficiente variabile da zero a 1 da parte di ciascun commissario. Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza parametrati tutti gli altri coefficienti...”*.

Il Capitolato tecnico, dopo aver precisato l'oggetto dell'appalto (art. 1) e descritto la fornitura (art. 2), all'art. 3 (rubricato “Consegue”, stabiliva che *“Le consegne avverranno in stock distinti, mediante 4 consegne differire come di seguito indicate: 1. 1^ stock pari a 20.000 ton da eseguirsi compatibilmente con i tempi di aggiudicazione della gara e secondo accordi presi con la committente, non oltre 3 mesi dalla stipula contrattuale; 2. 2^ stock pari a 20.000 ton da consegnarsi non oltre 5 mesi dalla consegna della prima quota parte; 3. 3^ stock pari a 20.000 ton da consegnarsi non oltre 5 mesi*

dalla consegna della seconda quota parte; 4. 4[^] stock a completamento della fornitura da consegnarsi non oltre 5 mesi dalla consegna della terza quota parte. Si fa presente che le consegne saranno accompagnate da quello che si definisce “il flusso documentale dell’approvvigionamento”, ovvero le certificazioni di cui al precedente articolo, la provenienza del materiale e la relativa presentazione del documento di autorizzazione all’esercizio della cava”.

5.5.2. In virtù di tale substrato regolamentare le conclusioni cui è pervenuto il primo giudice non sono condivisibili.

Non può infatti ragionevolmente sostenersi che i criteri di valutazione delle offerte fossero di per sé così ampi e indeterminati da attribuire alla commissione di gara una amplissima discrezionalità che solo l’introduzione di subcriteri e una puntuale motivazione dei punteggi attribuiti avrebbe potuto limitare per non rendere illogiche le valutazioni compiute.

E’ sufficiente osservare che il criterio sub 1 presentava effettivamente adeguati subcriteri, mentre i criteri sub. 3, 4 e 5 avevano natura tabellare o vincolata, essendo l’attribuzione del relativo punteggio priva di qualsiasi spazio di discrezionalità.

Quanto al criterio 2, per un verso deve osservarsi, sotto un primo profilo, che seppure è vero che manca l’individuazione di sub criteri a fronte di un punteggio massimo attribuibile di 20 punti, è anche vero d’altra parte che la limitazione della discrezionalità è assicurata dal fatto che la valutazione affidata ad ogni commissario è ancorata all’attribuzione di un coefficiente variabile da 0 a 1 e che è la media di tale coefficiente a costituire il parametro per l’attribuzione del punteggio.

Sotto altro profilo poi non può sottacersi che gli elementi indicati da Rinac per dedurre l’illogicità del punteggio attribuito all’offerta di Scalas (in mancanza di sub criteri e/o di un adeguato corredo motivazionale), quali la lontananza del sito proposto da quest’ultima, la capacità dei mezzi che sarebbero stati utilizzati, tempi di consegna, etc., non erano stati individuati

come (possibili o necessarie) caratteristiche dell'offerta da presentare rispetto alla fornitura da eseguire, nulla emergendo in tal senso dal Capitolato Tecnico. E' in realtà ragionevole ritenere che l'amministrazione, dopo aver sufficientemente limitato la propria discrezionalità per oltre il 70% del punteggio da attribuire con la introduzione di punteggi vincolati e tabellari per i criteri sub 3, 4 e 5 (21 punti su 70) e introducendo sub criteri per il criteri sub 1 (punti 29 su 70) abbia lasciato un margine di discrezionalità (20 punti su 70) per la valutazione dell'organizzazione specifica della fornitura lasciata alla libertà imprenditoriale dei concorrenti offerenti.

5.5.3. Ciò posto non solo una simile scelta di fondo dell'amministrazione non risulta essere illogica, contraddittoria, arbitraria, irrazionale o irragionevole, per quanto anche la valutazione operata dalla commissione di gara è esente da tali possibili vizi, la discrezionalità risulta per un verso opportunamente limitata, come rilevato in precedenza, e per altro verso effettivamente funzionalizzata alla individuazione della miglior offerta possibile che non poteva che essere apprezzata dalla stessa commissione di gara.

E' appena il caso di aggiungere che la suggestiva ricostruzione operata da Rinac - ed erroneamente accolta dal primo giudice - riposa invero sulla pretesa ingiustificata valutazione di criteri di organizzazione (logistica) dell'offerta di Scalas, criteri che tuttavia l'amministrazione appaltante, come accennato, non aveva neppure indicato: sotto tale profilo il motivo di censura sollevato in primo grado da Rinac era frutto di una propria autonoma modalità di valutazione dell'offerta, priva di qualsiasi fondamento nella *lex specialis*.

In definitiva la valutazione delle offerte operata dalla commissione è da ritenersi corretta e legittima ed il primo motivo del ricorso principale di primo grado deve essere respinto.

6. L'accoglimento del motivo esaminato, cui consegue la legittimità dell'originario provvedimento di aggiudicazione a Scalas, e per l'effetto la riforma della sentenza impugnata ed il rigetto del ricorso di primo grado,

rende privo di qualsiasi interesse l'esame degli altri motivi dell'appello, riproduttivi di quelli del ricorso incidentale di primo grado (ivi compreso quello concernente l'erroneità dell'ammissione alla gara del raggruppamento RINAC), che possono essere considerati assorbiti con declaratoria di improcedibilità del ricorso incidentale.

Le spese del doppio grado di giudizio stante la peculiarità delle questioni trattate possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso principale di primo grado e dichiara improcedibile il ricorso incidentale spiegato in primo grado da Scalas.

Spese compensate di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Saltelli, Presidente

Raffaele Prosperi, Consigliere, Estensore

Federico Di Matteo, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

Giovanni Grasso, Consigliere

L'ESTENSORE
Raffaele Prosperi

IL PRESIDENTE
Carlo Saltelli

IL SEGRETARIO

